

## Peculato per chi co-detiene il denaro pubblico e induce in errore gli altri

Ciò vale anche se i pubblici ufficiali indotti in errore sono i soggetti competenti a emettere l'atto finale del procedimento

/ Stefano COMELLINI

Sussiste il delitto di **peculato** di denaro pubblico il cui possesso, a fronte del concorso di più soggetti nell'adozione dell'atto dispositivo, sia in capo a **diversi** pubblici ufficiali, pur se quelli che emettono l'atto finale del procedimento non concorrono nel reato per essere stati indotti in errore da chi si era occupato della fase istruttoria.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 10762 depositata ieri.

Il ricorrente, direttore amministrativo e componente del consiglio di amministrazione di un ente pubblico musicale, era stato dichiarato responsabile del reato di peculato (art. 314 c.p.) con riferimento all'erogazione a più dipendenti di compensi per incarichi aggiuntivi di ammontare **superiore** a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, in particolare da un contratto collettivo decentrato integrativo dello stesso.

Secondo la sentenza impugnata, la condotta illecita si realizzava dapprima con la predisposizione della **delibera** di spesa e, quindi, con la sottoposizione della stessa al consiglio di amministrazione dell'ente e la successiva induzione degli altri amministratori, assicurati circa la legittimità e correttezza del provvedimento, all'approvazione dello stesso.

Proprio questa dinamica della procedura aveva indotto i primi giudici a ritenere la fattispecie di peculato secondo lo schema dell'art. 48 c.p. ("**errore** determinato **dall'altrui inganno**"), che attribuisce il fatto penalmente rilevante commesso dalla persona ingannata a chi l'ha determinata a commetterlo.

La prima questione affrontata dalla Corte ha riguardato la configurabilità o meno della fattispecie di peculato – il reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria – quando non siano violate norme di legge o di regolamento, ma disposizioni contenute in un **contratto collettivo** decentrato. In altre parole, se in tale ultima ipotesi sussista egualmente l'offesa al bene giuridico del corretto andamento della Pubblica Amministrazione.

Nel respingere questo motivo di gravame, la Corte ha osservato che, nel caso di specie, più che il contratto collettivo di lavoro, era stato violato il regolamento di amministrazione dell'ente in forza del quale la delibera di spesa doveva fondarsi su un'obbligazione perfezionata e nei limiti del *quantum* dovuto. L'attribuzione di somme senza un valido titolo sottostante che la legittimi, quindi **senza causa**, non può che essere **lesiva**

del patrimonio della Pubblica Amministrazione.

D'altronde, a differenza del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), l'art. 314 c.p. non contempla, per integrare la condotta illecita, la violazione di legge o di regolamento.

Altra questione su cui la Cassazione è stata chiamata a intervenire è la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati: **peculato**, come ritenuto dai giudici di merito o, piuttosto, truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione (artt. 640, 61 n. 9 c.p.) come addotto dal ricorrente. Argomento di concreto rilievo, se si considera che (solo) in tale ultimo caso si doveva ritenere già maturato il termine prescrizione.

Sul punto, la Corte ricorda che, per sua giurisprudenza, la differenza tra la fattispecie di peculato e quella di truffa aggravata si ritrova nelle modalità del possesso del denaro o dell'altra cosa mobile altrui, integrandosi il primo reato quando il soggetto agente – pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio – se ne appropriò già il possesso o, comunque, la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio; la **truffa**, quando, in assenza di tale possesso, il soggetto attivo se lo procurò **fraudolentemente** adoperando artifici o raggiri (Cass. n. 15795/2014).

Qui peraltro, in considerazione delle particolari modalità dei fatti contestati, entra in gioco, come si è anticipato, la disciplina, assai complessa, dell'art. 48 c.p., per cui "se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno ... del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinato a commetterlo".

Ne deriva, secondo un consolidato principio (Cass. n. 39039/2013) qui richiamato dalla Corte, che è configurabile il delitto di peculato, anche in applicazione dell'art. 48 c.p., quando l'atto finale del procedimento di spesa è emesso da pubblici ufficiali in **buona fede**, indotti in errore dai pubblici agenti che abbiano provveduto alla fase istruttoria e che, pur non essendo i sottoscrittori dell'atto, abbiano avuto la disponibilità giuridica del denaro.

Parimenti – e questa è l'argomentazione conclusiva esposta in sentenza – si configura il reato in esame quando il denaro, o l'altra cosa mobile, è nella disponibilità giuridica **concorrente** di più pubblici ufficiali e uno di essi se ne appropria inducendo in errore gli altri, pure se questi ultimi siano i soggetti competenti a emettere l'atto finale del procedimento.

L'affermazione si fonda sul rilievo che nelle procedure

di spesa pubblica, la disponibilità giuridica del bene – presupposto necessario per l'art. 314 c.p. in alternativa al possesso – è **frazionata** normativamente tra più organi e, quindi, tra più persone fisiche.

In altre parole, il soggetto agente che co-detiene, come nel caso di specie, la disponibilità giuridica del denaro, anche quando induce in errore gli altri pubblici ufficiali con competenza concorrente al fine di appropriarsene, abusa comunque della propria preesistente disponibilità del bene.

Così, anche in questo particolare contesto, non può

escludersi il reato in esame poiché l'art. 314 c.p. richiede, come presupposto della condotta illecita, "il possesso o comunque la disponibilità" del bene, ma **non** l'**esclusività** di tale **possesso** o disponibilità, a meno di un'inammissibile irrilevanza penalistica delle plurime condotte che si pongono nel corso di una "procedura complessa".

In base a tali considerazioni, la Corte ha quindi ritenuto legittima la riconduzione del fatto contestato allo schema degli artt. 48 e 314 c.p. e ha, di conseguenza, confermato la responsabilità penale del ricorrente.